



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**SEZIONE III CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elisabetta Bernardel, nel procedimento iscritto al n. P.U. 135-1/2025 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **SECONDO PASSARIELLO** nato a Maddaloni (CE), il 27/5/1976, C.F. (c.f. PSSSND76E27E791Z) residente in Maddaloni, via Luca Giordano n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Romaniello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Padova, via Eremitani n. 11, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Secondo Passariello ha depositato, in data 27.5.2025, ricorso ex art. 67 e ss. CCII per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A seguito delle richieste integrazioni, con decreto del 30.5.2025, questo Giudice ha così provveduto “- *dispone che la proposta e il presente decreto siano comunicati, entro trenta giorni a tutti i creditori; - dispone la pubblicazione della proposta e del piano, nonché del presente decreto in apposita area del sito del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a cura del nominato Organismo di Composizione della Crisi, previo oscuramento dei dati sensibili contenuti nella proposta, nel ricorso e nel presente decreto (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale del ricorrente o dei suoi familiari, nominativi dei figli se minorenni); e che detti dati restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della procedura, onerando l'OCC di procedere alla loro cancellazione e/o distruzione successivamente alla chiusura od estinzione della procedura; - sospende eventuali procedure esecutive in corso e dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione*

*divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l'avvertimento che tale sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili; -sospende la cessione del quinto già applicata sullo stipendio del ricorrente; - avvisa i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 70 CCII dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria; - avvisa i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione; - onera l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al co. 3 dell'art. 70 CCII, sentito il debitore, di riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano ritenute necessarie, specificando la previsione sui tempi di soddisfazione dell'OCC.”.*

Con provvedimento del 30.6.2025 questo Giudice ha autorizzato la pubblicazione del ricorso e del decreto richiamato correttamente oscurato, il quale risulta pubblicato nell'apposita area web del sito dell'intestato Tribunale il 1.7.2025.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Ebbene, ai sensi dell'art. 67 CCII *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*. La domanda deve inoltre essere corredata dai documenti di cui all'art. 67 co. 2 CCII e, ai sensi dell'art. 68 co. 2, dalla relazione dell'OCC recante analiticamente i contenuti indicati dalla norma. L'OCC deve inoltre provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 co. 4 CCII, documentandone l'avvenuta esecuzione. Devono inoltre non ricorrere le c.d. condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, secondo cui *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Per quanto attiene al caso di specie, non ricorrono i requisiti di ammissibilità giuridica, atteso che, sebbene la parte istante sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII in quanto non svolge attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in ipotesi di crisi od insolvenza, ricorre invece la condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII in quanto il ricorrente ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave. Per quanto attiene a tale profilo, nel termine di legge il creditore Figenpa ha eccepito la fraudolenta dichiarazione del Passariello nell'ambito della informativa precontrattuale, che avrebbe indotto l'istituto di credito ad erogare un finanziamento che, sulla scorta delle informazioni rese, risultava rispettoso del c.d. rapporto rata-reddito, senza alcuna violazione del c.d. merito creditizio. A sostegno della opposizione Figenpa ha prodotto la scheda precontrattuale sottoscritta digitalmente dal ricorrente in data 23.11.2022, ritenendo superabile quanto statuito dall'art. 124 bis TUB dalle richiamate dichiarazioni.

All'uopo occorre ricordare che nell'attuare le richiamate disposizioni del TUB la Banca d'Italia ha tenuto conto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulla valutazione del merito creditizio, che forniscono una serie di indicazioni sull'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore.

In particolare, l'ABE ha affermato che “nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovraindebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, pregressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note. 4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure. Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari. 4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l'attesa età pensionabile del

consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l'adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento.

4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 - Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento”.

La *ratio* della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti alla tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba rigettare la richiesta di finanziamento.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

Del pari, è richiesta al cliente una condotta diligente, quale quella di non fornire dichiarazioni mendaci, tali da indurre in errore l'istituto finanziario, tantopiù in ipotesi in cui non ricorrano situazioni (personali o familiari) tanto gravi da giustificare in qualche modo omissioni.

Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha espressamente dichiarato nella informativa precontrattuale di avere un solo finanziamento in essere, alla data del 23.11.2022:

- a) verificate le caratteristiche della Vostra proposta contrattuale, di seguito elencate e riportate anche sul Modulo SECCI (Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori):
- Importo totale del credito: € 21.805,37 (Netto Ricavo).
  - Durata del contratto di credito: 120 mesi.
  - Importo rata da pagare con periodicità mensile: € 288,00
  - Importo totale dovuto dal consumatore: € 34.560,00 (Montante Lordo).
  - TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): 10,46 %.
- b) considerata la mia attuale esposizione debitoria mensile, la quale prevede a mio carico i seguenti impegni presenti in busta paga/cedolino pensionistico:

| TIPOLOGIA DI IMPEGNO | CREDITORE       | RATA   |
|----------------------|-----------------|--------|
| CQS                  | FINANCIT S.P.A. | 160,00 |

## Nonché

☒ l'assoluta sostenibilità, rispetto ai miei redditi mensili, degli impegni che graveranno sugli stessi in seguito alla concessione del finanziamento richiestovi e in tal senso che la somma delle rate mensili sostenute dal sottoscritto, per prestiti di diversa natura, risultanti sia dalle certificazioni stipendiali/pensionistiche rilasciate dal mio Datore di lavoro/ Ente previdenziale, non eccede il 55% dei miei redditi mensili netti.

☒ di non aver estinto anticipatamente negli ultimi 12 mesi operazioni di cessione del quinto dello stipendio/ pensione/delegazione di pagamento (art. 39, 1 comma DPR. 180/1950);

☒ Di non aver stipulato in precedenza contratti di cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento di durata 120 mesi (art. 39, 3 comma DPR. 180/1950).

(Solo per i dipendenti)

☒ di ☐ aver ☒ NON aver ricevuto o richiesto acconti sul mio T.F.R. e che pertanto il TFR disponibile alla data odierna è così allocato:

-> TRF disponibile alla data odierna e allocato presso il Datore di lavoro per € 950,44

-> TRF disponibile alla data odierna e allocato presso il fondo FONDOPOSTE , codice 143

per € 14.700,14 con Tipologia di adesione ☐ individuale , ☐ collettiva

-> TFR totale disponibile alla data odierna è di € 15.650,58

(Solo per i dipendenti)

☒ di ☐ aver ☒ NON aver fatto richiesta relativamente all'anticipazione del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione tramite liquidazione diretta mensile, ai sensi dell'art. 1, comma 756 bis, Legge 296 del 2006 così come modificato dall'art. 1, comma 26 della L. 190/2014 e regolato dal DPCM n. 29/2015.

Ebbene, tale dichiarazione risulta resa nonostante in un momento quasi immediatamente precedente avesse contratto altro finanziamento per una somma ingente, gravante in modo ben più oneroso sul reddito mensile. Di guisa che il ricorrente ha scientemente reso all'istituto di credito una dichiarazione mendace (la cui falsità è sanzionata dall'art. 55 co. 3 del d.lgs. n. 231/2007) (v. in tal senso Corte Appello Genova n. 38/2025).

Difatti, da un confronto tra quanto dichiarato nella scheda informativa precontrattuale riportata e quanto indicato nella relazione particolareggiata

redatta dall'OCC, appare evidente la volontaria omissione da parte del ricorrente quantomeno della dichiarazione relativa al debito più cospicuo allora esistente, ovvero il finanziamento in essere con FINDOMESTIC, contratto in data 9.12.2020 per un importo di € 70.000,00 da restituirsi mediante n. 117 rate mensili dell'importi di **€ 901,80 ciascuna**, già di per sé superiore al c.d. rapporto rata reddito.

Su tale aspetto l'OCC si è limitato ad affermare l'applicabilità dell'art. 124 bis TUB senza nulla dire in ordine alla condotta del ricorrente. Anche il ricorrente, nella memoria allegata alla relazione dell'OCC da ultimo depositata ha contestato le doglianze di Figenpa richiamando l'art. 124 bis TUB, senza giustificare in alcun modo la propria condotta e ritenendo prevalente l'omissione dell'istituto di credito circa la valutazione del merito creditizio.

Ebbene, ritiene questo Giudice che a nulla vanga il richiamo all'art. 124 bis TUB in quanto, se pone a carico del finanziatore un obbligo di indagine – come ampiamente esplicito pocanzi - non appare di per sé sola idonea ad elidere la condotta del richiedente. A ciò si aggiunga che, dopo il finanziamento contratto con Figenpa, già determinante un importante aggravamento della situazione debitoria, il ricorrente ha contratto un finanziamento di ulteriori € 2.296,97, in data 9.5.2023, con Cofidis s.p.a., da restituirsi in 48 rate mensili di € 45,19.

Ciò detto, contrariamente a quanto opinato dall'OCC e dal creditore istante, qualora quest'ultimo violi i principi dell'art. 124 bis TUB la condizione ostativa prevista per tale comportamento dal codice della crisi consiste nella impossibilità di opporsi all'omologa per contestare la convenienza della proposta, non influenzando sulla valutazione distinta e doverosa della verifica delle condizioni ostative in capo all'istante (cfr. Corte d'Appello Genova n. 38/2025 del 13.6.2025).

Non possono invece qualificarsi come “osservazioni” quelle proposte da Compass, atteso il contenuto della comunicazione, concernente solamente l'impossibilità di procedere ad una precisazione del credito in quanto il nominativo dell'istante risulta inserito tra le pratiche chiuse od estinte.

Per tutto quanto considerato, non può che rigettarsi l'istanza di omologa.

**P.Q.M.**

il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Elisabetta Bernardel, così provvede:

1. **rigetta** l'istanza di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII depositata da Secondo Passariello;
2. **dichiara** l'inefficacia, ai sensi dell'art. 70 comma 10 CCII, delle misure protettive accordate con il decreto ex art. 70 CCII del 30.5.2025, ovvero del divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore;
3. **dispone** che la presente sentenza sia comunicata a tutti i creditori e pubblicata (eliminati i dati sensibili) nell'apposita area web del sito del Tribunale a cura del gestore della crisi.

**Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.**

Santa Maria Capua Vetere, 21.7.2025

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel